

## Una sintesi delle norme in vigore in Toscana in 'zona gialla'

- **divieto di spostamento tra regioni fino al 15 febbraio** (salvo comprovati motivi di necessità con autocertificazione);
- **divieto di spostamento tra le ore 22 e le ore 5** (salvo comprovati motivi di necessità con autocertificazione);
- **consentito lo spostamento** una volta al giorno verso un'altra abitazione privata di amici o parenti nella regione per massimo 2 persone conviventi (sono esclusi dal conteggio i figli minori di 14 anni e le persone con disabilità conviventi);
- **bar, ristoranti ed altri esercizi simili** aperti fino alle ore 18 (consumo al tavolo consentito per massimo 4 persone se non conviventi); dopo le ore 18 le attività con i codici Ateco 56.3 e 47.25 (bar e altri esercizi simili senza cucina e commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) non possono fare asporto ed è ovunque vietato il consumo di cibo e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; la consegna a domicilio è sempre consentita;
- **esercizi commerciali** sempre aperti nel rispetto dei protocolli; restano chiusi nei giorni festivi e prefestivi i **centri commerciali** (ad eccezione dei beni di prima necessità);
- **piscine, palestre, cinema, teatri, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi** restano chiusi;
- **musei, mostre e altri istituti e luoghi della cultura** possono essere aperti nei giorni feriali con ingressi contingentati;
- **scuole materne, elementari e medie** in presenza; **scuole superiori** in presenza al 50%;
- chiusi fino al 15 febbraio gli **impianti sciistici**;
- è consentito svolgere **attività sportiva o attività motoria all'aperto**, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – di livello agonistico e riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico – riguardanti gli sport individuali e di squadra, senza la presenza di pubblico; gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di interesse nazionale e muniti di tessera agonistica, sono consentiti a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni; l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi; lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.